



CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI SU MUTUI IPOTECARI Anno 2023

Art. 1 - PREMESSA

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi (ENPAP), in ottemperanza alle finalità di cui all'art.3, comma 3, dello Statuto, nel rispetto delle norme di cui al Capo X del Regolamento delle forme di assistenza dell'Ente e nel limite degli stanziamenti effettuati, eroga un contributo a carattere straordinario in conto interessi a favore degli iscritti che hanno stipulato mutui ipotecari finalizzati all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di unità immobiliari situate in Italia, comprese le pertinenze accessorie, destinate a studio professionale o a prima casa di abitazione.

Art. 2 - REQUISITI

Possono presentare domanda gli iscritti attivi all'ENPAP, in regola con gli adempimenti in materia di comunicazione reddituale e di versamenti, con un'anzianità contributiva pari ad almeno tre anni, interamente maturata entro l'anno precedente a quello di riferimento del bando per il quale viene formulata la richiesta.

Eventuali obblighi contributivi scaduti successivamente alla presentazione della domanda dovranno essere regolarizzati per poter procedere all'erogazione del contributo.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al presente bando, in caso di domande riguardanti posizioni con debiti al momento della definizione della relativa graduatoria, il richiedente, a pena di decadenza, dovrà aver proceduto preventivamente alla relativa regolarizzazione. In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza. Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritto non avrà provveduto, nel termine perentorio indicato dagli Uffici, alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Art.3 - TERMINI E MODALITÀ DEL CONFERIMENTO

Per gli **interessi versati nel corso dell'anno 2022**, la domanda dovrà essere presentata entro il termine ultimo del **30 aprile 2023**, a pena di inammissibilità, esclusivamente in via telematica accedendo alla sezione "Prestazioni Assistenziali" dell'Area Riservata del sito internet dell'Ente <http://areariservata.enpap.it/home/> utilizzando lo SPID oppure la CIE oppure autenticandosi con il proprio numero di matricola (oppure Codice Fiscale) e password.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia fronte-retro di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente (obbligatorio per finalizzare la richiesta);
- modello ISEE (in corso di validità al momento di presentazione della domanda) del nucleo familiare del richiedente, riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata;

ATTENZIONE: in caso di mancata trasmissione del modello ISEE, l'istanza sarà considerata validamente presentata, ma per la componente reddituale non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

- copia del contratto di mutuo ipotecario stipulato (obbligatorio per finalizzare la richiesta);

ATTENZIONE: nel caso in cui l'iscritto abbia già beneficiato del contributo per mezzo di una precedente istanza, il contratto di mutuo ipotecario, **qualora invariato, non dovrà essere allegato alla nuova domanda.**

- copia dell'attestazione fiscale, da parte dell'istituto di credito che ha concesso il mutuo, del regolare versamento degli interessi relativi all'anno precedente quello di presentazione della domanda (obbligatorio per finalizzare la richiesta).

La documentazione a corredo della domanda dovrà essere allegata **esclusivamente online** attraverso l'Area Riservata ("Prestazioni Assistenziali>Interessi Mutui").

Non verrà **ritenuta valida ai fini istruttori** la documentazione non espressamente richiesta dal presente bando, quale:

- contratto chirografario o di surroga;
- contratto di compravendita dell'immobile;
- contratti di acquisto di immobili per destinazioni d'uso difformi da quelle previste dal presente bando;
- altri allegati al contratto di mutuo (ad esempio, piani di ammortamento o quietanze di pagamento in sostituzione della certificazione fiscale degli interessi passivi pagati rilasciata dall'istituto di credito).

L'Ente valuterà l'idoneità della documentazione pervenuta, riservandosi di inviare eventuali richieste di integrazione per il completamento delle istanze di contributo. La graduatoria verrà formulata sulla base dei parametri e dei punteggi disposti dal Consiglio di amministrazione e contenuti nel successivo art. 4. Le domande non perfezionate entro il termine ultimo assegnato dagli Uffici ovvero con posizione irregolare non saranno ulteriormente esaminate ai fini dell'inclusione nella medesima graduatoria.

Sulla base delle determinazioni assunte, l'Ente adotterà il provvedimento di liquidazione/diniego delle richieste di contributo in conto interessi. Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Consiglio di amministrazione entro 60 giorni dal ricevimento.

Art.4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il contributo in conto interessi è determinato in misura pari agli interessi sul mutuo effettivamente pagati dall'iscritto nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il limite massimo di importo annuo erogabile per ogni richiesta è pari a euro 1.000,00.

Ferme restando le modalità sopra descritte, l'importo liquidabile all'iscritto non può ad ogni modo eccedere il contributo integrativo versato allo stesso Ente, in base all'ultima comunicazione reddituale scaduta.

Il contributo è erogabile per un periodo massimo di dieci anni nel corso dell'intero periodo di iscrizione all'Ente, ferma restando l'effettiva durata residua del mutuo al momento della prima richiesta.

In caso di mutuo cointestato il contributo sarà rapportato alla quota percentuale di interessi a carico dell'iscritto, fermi restando i suddetti limiti dell'importo riconoscibile.

La graduatoria verrà effettuata tenendo conto di tutti i seguenti criteri e parametri:

- a) dell'entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE del nucleo familiare/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a 5.000,00	punti n. 10
Oltre 5.000,00 - fino a 7.500,00	punti n. 9
Oltre 7.500,00 - fino a 10.000,00	punti n. 8
Oltre 10.000,00 - fino a 12.500,00	punti n. 7
Oltre 12.500,00 - fino a 15.000,00	punti n. 6
Oltre 15.000,00 - fino a 17.500,00	punti n. 5
Oltre 17.500,00 - fino a 20.000,00	punti n. 4
Oltre 20.000,00 - fino a 22.500,00	punti n. 3
Oltre 22.500,00 - fino a 25.000,00	punti n. 2
Oltre 25.000,00 - fino a 30.000,00	punti n. 1

- b) del numero dei componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico, con preferenza per l'iscritto con il nucleo familiare più numeroso e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto numero componenti fiscalmente a carico del richiedente nel nucleo familiare/Punteggi	
Numero componenti fiscalmente a carico	Punteggio attribuito
1 componente	0 punto
2 componenti	2 punti
3 componenti	4 punti
4 componenti	5 punti
5 componenti	6 punti
Oltre 5 componenti	8 punti

- c) degli anni di contribuzione con preferenza dell'iscritto con un maggior numero di anni di versamenti:

Rapporto anzianità assicurativa ENPAP/Punteggi	
Numero anni di contribuzione	Punteggio attribuito
Dai 3 ai 5 anni	punti n. 1
Dai 6 ai 10 anni	punti n. 2
Dagli 11 ai 20 anni	punti n. 4
Oltre 20 anni	punti n. 6

Qualora lo stanziamento non fosse sufficiente per soddisfare tutte le richieste validamente pervenute, si procederà alla liquidazione dei contributi assistenziali in base all'ordine della graduatoria. In caso di parità di punteggio, saranno considerati, quali criteri di preferenza, la maggiore anzianità di contribuzione, il maggior numero di componenti il nucleo familiare fiscalmente a carico del richiedente e, in ultima analisi, il minor valore dell'indicatore ISEE.

Art. 5 - INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni prendere visione della sezione SERVIZI PER TE "[Contributo per mutui](#)" del sito ENPAP oppure rivolgersi al Servizio Welfare utilizzando la sezione ENPAP RISPONDE presente in Area Riservata oppure contattando il numero verde 80041444 (gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale) o al numero 069453261. La sede dell'Ente è sita in Roma (00161) Via Andrea Cesalpino n. 1.

* * *

Roma, marzo 2023

Ente Nazionale di Previdenza
ed Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli